



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 31/05/2021 al 22/06/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 453

del 26/05/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A230

FL

OGGETTO: Proroga tecnica del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un periodo di 7 mesi dal 1° giugno al 31 dicembre 2021 e determinazioni relativamente all'erogazione del servizio di somministrazione vaccini anti SARS-Cov 2/Covid-19 presso il centro vaccinale massivo Hangar Bicocca. CIG 667615488F

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 849 del 30 novembre 2020 con cui l'ASST Nord Milano, tra l'altro, ha prorogato il contratto relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato con la società Temporary S.p.A. per un periodo di 6 mesi dal 1° dicembre 2020 al 31 maggio 2021, nelle more dell'attivazione della convenzione "ARCA_2019_120 Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo";

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità con le seguenti comunicazioni ha dichiarato l'epidemia da COVID-19:

- in data 30 gennaio 2020, come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- in data 11 marzo 2020, come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

RICHIAMATI:

- tutti i DPCM, le Ordinanze Ministeriali, i Decreti legge, le Ordinanze della Regione Lombardia, emanati sino ad oggi recanti misure urgenti ed attuative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- da ultimo, il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" e, in particolare, l'art. 10, comma 1, che proroga al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza;

PREMESSO che:

- con la DGR n. XI/4353 del 24 febbraio 2021 la Regione Lombardia ha approvato il "Piano Regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov2", con il quale sono stati individuati i ruoli, le azioni, le misure e le tempistiche per la realizzazione dell'obiettivo di copertura vaccinale dell'intera popolazione lombarda;
- il suddetto Piano Regionale, adottato nel rispetto dei principi e dei criteri individuati nel "Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-Cov2" emanato dal Ministero della Salute, fissa le linee operative per completare al più presto la campagna vaccinale, finalizzata al raggiungimento tempestivo dell'immunità di gregge e della riduzione dei casi gravi e dei decessi per Sars-Cov2;
- con il Decreto della Direzione Generale Welfare 1 aprile 2021, n. 4543, la Regione Lombardia ha individuato la ASST Nord Milano (capofila al 70%), insieme ad ASST GOM Niguarda (20%) e ASST Gaetano Pini-CTO (10%), quali soggetti cui afferire il Centro Vaccinale massivo Hangar Bicocca, per il quale questa ASST è responsabile della gestione clinico-organizzativa delle attività svolte all'interno dello stesso;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione del 07 aprile 2021, n. 269, con cui quest'Azienda ha preso atto del Decreto della Direzione Generale Welfare 1 aprile 2021, n. 4543, e ha, tra l'altro, incaricato il Responsabile dell'U.O.C. Provveditorato-Economato per gli adempimenti di competenza correlati all'acquisizione di quanto necessario per l'allestimento dei locali e l'approvvigionamento dei materiali di consumo vari, nonché al fine di attivare i necessari servizi (vigilanza, pulizia, facchinaggio ecc.);

VISTA la nota e-mail in data 13 aprile 2021 (prot. n. 15359/2021) con la quale il Responsabile della U.O.C. Spedalità ha richiesto alla Direzione Amministrativa, al fine di garantire le prestazioni del personale amministrativo presso il sopra citato Centro Vaccinale massivo Hangar Bicocca, n. 15 risorse in somministrazione,

PRESO ATTO che, con nota e-mail in data 15 aprile 2021 (prot. n. 15359/2021), l'U.O.C. Provveditorato Economato, previa acquisizione del parere favorevole da parte della Direzione Amministrativa, ha richiesto a Temporary S.p.A. la somministrazione di n. 15 unità di personale amministrativo;

DATO ATTO che Temporary S.p.A. ha dato seguito alla richiesta di cui al precedente punto, assicurando la somministrazione con inserimento graduale delle predette n. 15 unità di personale amministrativo;

CONSIDERATA, in funzione dell'imminente scadenza contrattuale alla data del 31 maggio 2021, la necessità di garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità a salvaguardia del corretto e regolare svolgimento delle attività istituzionali;

RICHIAMATA, da ultimo, la DGR 29 gennaio 2021, n. XI/4232 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 - Quadro economico programmatico", che nell'Allegato 2 "Indicazioni specifiche per gli Enti Sanitari del Sistema Socio-Sanitario Regionale", conferma l'obiettivo di garantire, in continuità con gli anni precedenti, il conseguimento di risparmi derivanti dall'adesione piena e puntuale al sistema di acquisti centralizzati (ARIA S.p.A. e Consip S.p.A.) e aggregati;

RILEVATO che:

- l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sancisce l'obbligo per gli Enti del Servizio sanitario nazionale di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, così come costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455 della medesima Legge;
- l'art. 9, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89, richiamando tutta la pregressa normativa in materia, ribadisce che gli Enti del Servizio sanitario regionale ricorrono a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per l'adesione alle convenzioni stipulate dalle stesse;

ACCERTATO che alla data di adozione del presente provvedimento:

- non sussistono Convenzioni attivate da Consip S.p.A. o da ARIA S.p.A. per l'acquisizione di servizi comparabili a quello in oggetto cui poter far ricorso, come verificato sulle rispettive piattaforme;
- non sussistono Sistemi Dinamici di Acquisizione o Accordi Quadro aggiudicati da ARIA S.p.A. o Consip S.p.A. aventi ad oggetto lo stesso servizio, come verificato sulle rispettive piattaforme;

VISTA la nota e-mail in data 7 maggio 2021 (prot. n. 15364/2021), con cui ARIA S.p.A. si è riservata di comunicare all'esito del processo instaurato con ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara relativa alla convenzione "ARCA_2019_120" le azioni che andrà ad adottare;

RITENUTO che, alla luce di quanto esposto nel precedente capoverso, si rende necessario prorogare il vigente contratto con la società Temporary S.p.A. per il periodo prudenzialmente stimato di 7 mesi, dal 1° giugno al 31 dicembre 2021;

RILEVATO che, con nota PEC del 13 maggio 2021 (prot. n. 15217/2021) la U.O.C. Provveditorato Economato ha richiesto all'attuale contraente la disponibilità alla prosecuzione del servizio in proroga tecnica, per il periodo di 7 mesi, dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni economiche e contrattuali vigenti ovvero a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione appaltante, nelle more delle indicazioni da parte di ARIA in ordine all'attivazione di una convenzione relativa al servizio in questione, riservandosi la facoltà di recedere dal contratto, senza il riconoscimento di alcun indennizzo



in favore della società fornitrice né onere a carico dell'Ente, qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, fosse attivata una convenzione ARIA ovvero fosse attivata una convenzione Consip per servizi analoghi o comparabili; in tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo al servizio regolarmente erogato;

RICHIAMATA la nota PEC del 13 maggio 2021 (prot.n. 15246/2021), con la quale la società Temporary S.p.A. ha comunicato la disponibilità alla proroga del servizio alla medesime condizioni economiche e contrattuali in essere;

CALCOLATO l'importo presunto da corrispondere alla società affidataria per la prosecuzione del contratto in Euro 1.421.000,00 IVA inclusa, da annotare ai conti economici di riferimento dell'anno 2021, come indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione e di seguito riportato:

- al conto economico n. 69.40.240 descrizione: "Personale interinale ruolo tecnico":
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 168.000,00 (sezione sanitaria);
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 84.000,00 (sezione sanitaria - emergenza Covid-19);
- al conto economico n. 69.40.250 descrizione: "Altri costi personale ruolo amministrativo":
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 231.000,00 (sezione sanitaria);
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 392.000,00 (sezione sanitaria - emergenza Covid-19);
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 84.000,00 (sezione territoriale);
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 84.000,00 (sezione territoriale - emergenza Covid-19);
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 378.000,00 (emergenza Covid-19 con imputazione sul contributo VAXBICOCCA)

PRECISATO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - ai sensi di quanto disposto all'art. 216, comma 1, del suddetto decreto legislativo e come da nota ANAC del 22 aprile 2016 e successive "FAQ sul periodo transitorio" del 8 giugno 2016, "Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti (omissis) proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara, continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06;
- la procedura in argomento è stata aggiudicata in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, pertanto, alla stessa si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 163/2006 e nel relativo D.P.R. 207/2010;

DATO ATTO che l'ASST Nord Milano si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del contraente e/o onere a carico dell'Ente qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, fosse attivata una convenzione ARIA ovvero fosse attivata una convenzione Consip per servizi analoghi o comparabili; in tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo al servizio regolarmente erogato;

RITENUTO di confermare:

- il dott. Gianfranco Galli – responsabile S.I.T.R.A. quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, incaricato ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. n. 207/2010, del coordinamento, della direzione e del controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto, con il compito di verificare che il servizio sia erogato in conformità agli accordi contrattuali;
- quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" del 26.10.2016 - aggiornate in data 11.10.2017, il Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di prendere atto della necessità delle prestazioni del personale amministrativo in somministrazione presso il Centro Vaccinale massivo Hangar Bicocca;
2. di autorizzare la proroga del contratto relativo al servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato con la società Temporary S.p.A., con sede in Milano, Via Pergolesi, 8 – C.F. e Partita IVA 12288660157, per il periodo di 7 mesi dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni economiche e contrattuali vigenti, nelle more delle indicazioni da parte di ARIA in ordine all'attivazione di una convenzione relativa al servizio in questione;
3. di annotare l'importo presunto da corrispondere alla società affidataria per la prosecuzione del contratto, pari a Euro 1.421.000,00 IVA inclusa, ai conti eco-

nomici di riferimento dell'anno 2021, come indicato nell'ultimo foglio della presente deliberazione e di seguito riportato:

- al conto economico n. 69.40.240 descrizione: "Personale interinale ruolo tecnico":
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 168.000,00 (sezione sanitaria);
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 84.000,00 (sezione sanitaria - emergenza Covid-19);
- al conto economico n. 69.40.250 descrizione: "Altri costi personale ruolo amministrativo":
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 231.000,00 (sezione sanitaria);
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 392.000,00 (sezione sanitaria - emergenza Covid-19);
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 84.000,00 (sezione territoriale);
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 84.000,00 (sezione territoriale - emergenza Covid-19);
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 378.000,00 (emergenza Covid-19 con imputazione sul contributo VAXBICOCCA)

4. di riservarsi la facoltà di recedere dal contratto senza il riconoscimento di alcun indennizzo in favore del contraente e/o onere a carico dell'Ente qualora, durante il periodo di vigenza contrattuale, fosse attivata una convenzione ARIA ovvero fosse attivata una convenzione Consip per servizi analoghi o comparabili; in tal caso, sarà unicamente corrisposto il corrispettivo relativo al servizio regolarmente erogato;
5. di confermare il dott. Gianfranco Galli – responsabile S.I.T.R.A. quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, incaricato ai sensi dell'art. 301 del D.P.R. n. 207/2010, del coordinamento, della direzione e del controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto, con il compito di verificare che il servizio sia erogato in conformità agli accordi contrattuali;
6. di confermare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" del 26.10.2016 - aggiornate in data 11.10.2017, il Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato;
7. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.ii;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.ii;

10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 327/2020_atti precedenti n. 11544/2014 – titolare 01.06.03)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 453 del 26 MAG. 2021, avente all'oggetto:

"Proroga tecnica del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per un periodo di 7 mesi dal 1° giugno al 31 dicembre 2021 e determinazioni relativamente all'erogazione del servizio di somministrazione vaccini anti SARS-Cov 2/Covid-19 presso il centro vaccinale massivo Hangar Bicocca. CIG 667615488F"

* * * * *

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

X di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

- al conto economico n. 69.40.240 descrizione: "Personale interinale ruolo tecnico":
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 168.000,00 (sezione sanitaria);
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 84.000,00 (sezione sanitaria - emergenza Covid-19);
- al conto economico n. 69.40.250 descrizione: "Altri costi personale ruolo amministrativo":
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 231.000,00 (sezione sanitaria);
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 392.000,00 (sezione sanitaria - emergenza Covid-19);
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 84.000,00 (sezione territoriale);
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 84.000,00 (sezione territoriale - emergenza Covid-19);
 - _ anno 2021 (dal 1° giugno al 31 dicembre) Euro 378.000,00 (emergenza Covid-19 con imputazione sul contributo VAXBICOCCA)

OVVERO

che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Provveditorato Economato e Responsabile del procedimento

(ing. Federica Olivei)





Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata
- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(dott.ssa  Domenica Luppino)